

A che tipo di procedimento penale fu sottoposto San Potito?

*Una ricerca del p.proc. dott. Enzo Sarcone*

Fra le ricerche che la "Commissione pro culto San Potito Martire" dovrà intraprendere, assume particolare rilievo quella di cui all'art. 5 del decreto 13.01.1993 di S.Ecc.Mons. Giovan Battista Pichierri. Quest'ultima, infatti, riguarda la individuazione del luogo del martirio di San Potito. Anche in ordine a questo punto, il Mallardo (1) ebbe da ridire, con un'analisi pressappochista, sulle teorie del Rosario, che identificano il luogo in questione con la "Posta S.Potito". Resta il fatto che tali teorie, se da un lato non vengono superate, dall'altro sono sorrette dalla necessità giuridica, per la configurazione del "crimen majestatis", che Potito venisse portato davanti ad un'ara pagana.

La probabilità, poi, che quest'ara fosse posta, come vuole il Rosario, in quel luogo (Mufite), non è del tutto remota, non foss'altro che lo stesso è il posto più indicato per la edificazione di un tempio pagano, giacché i fenomeni geofisici erano ritenuti manifestazioni divine dalle popolazioni pre-cristiane. Basti pensare, infatti, alla identificazione di tali fenomeni con una vera e propria divinità: la dea Mefite, ad opera delle popolazioni della valle di Ansanto, nell'Irpinia, e di cui ci parla Virgilio, Cicerone, Plinio ed altri scrittori latini.

Il problema relativo alla individuazione del luogo del martirio è, quindi, legato anche al tipo di procedimento penale al quale fu sottoposto il Santo. Per intendere lo stesso, non si può prescindere dal momento storico del martirio, affinché si possa, da un lato leggere la "Passio Sancti Potiti, così come ci invita il Delehye (2), seguendo un metodo non letterale, ma estensivo che porti, con il suo procedere analogico, a cogliere il giusto contenuto di tale testo, dall'altro, ad inquadrare il reato commesso dai cristiani, per essere tali, nella figura del "crimen majestatis", che in origine costituiva semplicemente la usurpazione del potere del magistrato e la minaccia della costituzione (3), con una terminologia moderna potremmo dire: l'abuso di potere e l'attentato alla costituzione.

La "Passio Sancti Potiti", infatti, narra che fu lo stesso imperatore Antonino (da vari autori identificato con Marco Aurelio Antonino) (4) a presiedere il procedimento contro il santo. In realtà, la qualcosa risulta inverosimile per due motivi: a) l'atteggiamento dell'imperatore nei confronti dei cristiani, che secondo un'autorevole letteratura (5) fu molto permissivo; b) la sua assenza dall'Italia al momento del martirio.

a) In ordine al primo motivo, va ricordato che vari autori, nel tracciare la personalità dell'imperatore, lo descrivono come uno stoico, il quale si sentiva superiore alle stravaganze dei cristiani (7): lo infastiva la fermezza con cui i cristiani sapevano affrontare il martirio, che egli considerava un atto di violenza contro la propria persona, dettato da fanatismo rozzo, duro e negatore della vita, che invece, diceva, va vissuta come un dovere. Ma da vero stoico non la dava a vedere più di tanto. Afferma, infatti, il Kottje-Moeller, nella "Storia Ecumenica della Chiesa" (8), che Marco Aurelio tenne un atteggiamento stoico e tollerante nei confronti dei cristiani e promulgò una legge contro il sistema della delazione. Le persecuzioni sotto il suo impero furono dovute ad "agitazioni di masse".

b) Per quel che riguarda, poi, il secondo motivo accennato in premessa, va precisato quanto segue: se è vero, come è vero, che il periodo in cui si colloca la vicenda terrena del Martire Potito è quello che va dal 166 al 180 d.C. (9), non va dimenticato che dal 167 al 180 d.C. l'imperatore era personalmente intento a fronteggiare le grandi turbolenze di ordine politico-militare dovute ai tentativi di invasione di popoli Sarmatici, Quadi, Marcomanni e Jazigi (10) e quindi, trovandosi in quelle terre e dovendo affrontare quel tipo di grattacapo, non poteva impegnarsi di persona, così come vuole la "Passio", nella persecuzione dei cristiani.

In definitiva, non sembra andare tanto lontano dal vero nell'affermare che il processo celebrato nei confronti di Potito avvenne in seguito a moti passionali delle folle fomentati e giuridicamente inquadrati dal "Prefectus" di

quei tempi "Municipium" romano (12).

Si è già accennato alla circostanza che l'uccisione di un cristiano da parte dello Stato Romano non era possibile, a meno che non venisse inquadrata nella figura del "crimen majestatis", cosa non facile se si pensa al fatto che per i romani, politeisti, il semplice avere un'altra religione non costituiva reato. Tuttavia i cristiani poterono essere considerati rei di lesa maestà, perché non volevano fare onore al principe come divinità, venerare gli dèi dell'Impero e partecipare ai riti pagani.

Orbene Potito non fu processato con il sistema delle "quaestiones", ossia quel sistema istituito con leggi che determinavano l'attività del "quaerere", nonché la giuria che doveva conoscere di quel determinato crimine.

Se la vicenda storica del martire si colloca nella II metà del II secolo d.C., la repressione penale, posta in essere, fu quella "extra ordinem" (12), che lasciò ampio potere al "praefectus", locale. L'uccisione del santo, infatti, difficilmente sarebbe avvenuta secondo il vecchio sistema che aveva una rigida configurazione del "crimen majestatis", inteso come fattispecie che richiedeva da un lato il "dolus malus" (13) e dall'altro, affinché potesse essere inflitta la pena capitale, che il rifiuto di sacrificare all'imperatore fosse accompagnato dall'obiezione di coscienza e la volontà specifica di commettere detto crimine e, quello che v'è di più, la renitenza quale forma di ribellione allo Stato. Potito, dunque, fu condannato proprio perché all'epoca della sua vicenda terrena veniva celebrato, per quel tipo di crimine, il processo tipico della "cognitio extra ordinem". Quest'ultimo, infatti, assicurava al "praefectus", da un lato la possibilità di ampliare la fattispecie del "crimen majestatis" (13), tanto da poter ricomprendere in essa il caso di Potito, dall'altro quella di commisurare le pene alle circostanze concrete, avendo a disposizione un ampio potere discrezionale limitato solo dalle generiche disposizioni dell'imperatore e dalla prassi derivata da precedenti decisioni. Infatti il magistrato locale riservò al Santo un inasprimento della pena eccessivo, non giustificato dalle direttive di Marco Aurelio, che ebbe un atteggiamento permissivo verso i cristiani, né dai principi generali dell'ordinamento giuridico penale romano che prevedeva delle attenuanti dovute alla tenera età e alla condizione sociale del "reo". Si tenga, infatti, presente che San Potito era un "cives romanus" appartenente alla "gens Publilia".

Inoltre, non si può fare a meno di rilevare la contraddittorietà di una pena inasprita in modo eccessivo, da un lato, e la non applicazione della "damnatio memoriae" (14) dall'altro, pena accessoria, quest'ultima, che di regola accompagnava quella principale in questo tipo di crimine. Infatti ai familiari di Potito non fu fatto divieto della sepoltura e del lutto, se poi questi ultimi fecero costruire il sepolcro di cui ci perviene la sola "inscriptio", salvo ovviamente l'ipotesi in cui la Commissione accerti la non coincidenza tra il Veturio Publilio Potito e il nostro Protettore. In ogni caso, pur a voler credere nel procedere abnorme del "praefectus" ascolano, che aveva solo dei limiti generali ed astratti, egli non avrebbe mai potuto infliggere a Potito quello di cui ci narra la "Passio": gli fu strappata la lingua, gli fu conficcato un chiodo in testa, fu buttato nell'olio bollente, eccetera.

Il sistema di tortura era estraneo al diritto romano (15), o quanto meno limitato agli schiavi, sicché se dall'analisi medico-scientifica comparata delle reliquie di San Potito risulteranno tracce di tormenti corporali, si dovrà superare l'ipotesi di un processo normale e pensare ad una persecuzione dovuta ad una agitazione di massa.

1) D. Mallardo, S. Potito: un Martire dell'Apulia, pag. 17; 2) H. Delehaye, Le leggende agiografiche, Firenze 1910; 3) V. Arangio-Ruiz, Storia del Diritto Romano, pag. 257; 4) cfr.: Antonio Mottola, S. Potito Martire di Ascoli Satriano, pag. 613; F. Capriglione, La patria d'origine del martire Potito, pag. 58 ed altri; 5) J. Lortz, Storia della Chiesa, vol. I, pag. 94; 6) ibidem; 7) Kottje-Moeller, op. cit., pag. 94, vol. I; 8) A. Mottola, op. cit. pag. 63; 9) Rizzoli-Larousse, vol. IV, pag. 469; 10) Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, opuscolo promozionale del Luglio 1986, pag. 6; 11) Santalucia, Processo penale, 1987, pag. 356 ss; 12) Novissimo Digesto Italiano, col. V, UTET, a) Perduellio; 13) Il Digesto Italiano, D. penale nel D. romano, pag. 60; 14) Novissimo Digesto Italiano, vol. V, pag. 2; 15) C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Consulte criminali